

AFFIDAMENTO PER I SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08

CIG: BB5DFA3BEE

Tra

L'AUTOMOBILE CLUB TREVISO (*di seguito anche AC TV*), Viale G.Verdi n.23/C – 31100 Treviso, C.F. e P.IVA 00190250266 nella persona di Angelo Raffaele Centola in qualità di direttore dell'Ente
e

Ing. ALBERTA SIMONETTO (*di seguito anche Consulente/affidatario*) con sede in Via XXXXXXXX, XX – XXXXX (XX) C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e descrizione del servizio

L'Automobile Club Treviso affida al Fornitore, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), come definito dall'art.2, comma 1, lettera f) del D.Lgs 81/08 con riferimento all'attività lavorativa degli addetti ed i luoghi di lavoro, comprendente le seguenti prestazioni:

- individuazione dei fattori di rischio, collaborazione con il datore di lavoro ed il medico competente per la valutazione dei rischi di cui all'art. 29 e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle misure protettive e preventive e dei sistemi di controllo;
- elaborazione delle procedure di sicurezza, ove necessarie;
- elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 circa i rischi correlati alla mansione, le disposizioni di emergenza, l'organigramma per la sicurezza.

Inoltre, si provvederà a:

- controllo e verifica della documentazione e degli adempimenti in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- assistenza in caso di visita ispettiva degli organi di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Qualora il documento di valutazione dei rischi presente risulti datato o non corrispondente alla realtà operativa, si provvederà all'aggiornamento dello stesso conformemente a quanto definito dall'art.28. Il documento dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi
- indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
- programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
- indicazione dei nominativi delle figure obbligatoriamente previste dalla normativa sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro
- individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono

adeguata formazione, informazione ed addestramento. In occasione dell'aggiornamento biennale si provvederà poi alla valutazione puntuale del rischio stress lavoro correlato secondo le modalità definite dalla check list INAIL.

Art. 2 – Durata dell'affidamento e recesso

L'affidamento del servizio ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 15 aprile 2026 al 14 aprile 2029, con possibilità di proroga nei termini stabiliti dalla normativa vigente, nelle more di espletare una nuova procedura. Il Consulente può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per il servizio svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Cliente.

Art. 3 - Periodo di prova

Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Automobile Club Treviso una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto con lettera motivata da indirizzare al Consulente, senza che nulla sia dovuto.

Art. 4 – Corrispettivo e termini di pagamento

1. L'AC TV si impegna a pagare al Consulente corrisponderà al Fornitore un compenso di Euro 750/anno (+oneri previdenziali 4%).
2. Il corrispettivo sarà liquidato dall'Automobile Club Treviso, previa ricezione tempestiva di fattura elettronica bimestrale intestata a: **Automobile Club Treviso, Viale G.Verdi n.23/C, 31100 Treviso – codice fiscale e partita IVA 00190250266**. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle fatture stesse e previo accertamento della regolarità previdenziale/assistenziale (Durc). Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi 209 - 213 e del D.M. 55/2013, il codice univoco che identifica l'Automobile Club Treviso è il seguente: **UFWDL**.
3. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Consulente al momento della sottoscrizione del presente. A tal fine il Consulente si impegna a comunicare un'unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, e le relative coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN), compilando e restituendo all'ufficio contabilità l'apposita attestazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, co.7, L.136/2010 .
4. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Automobile Club Treviso nei termini sopra specificati e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 17(o PEC). Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Automobile Club Treviso, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento.
5. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata alla Società nei termini sopra specificati e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 17(o PEC). Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta alla Società, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento
- 6.

Art. 5 – Prestazioni aggiuntive e variazione del contratto

L'AC TV si riserva la facoltà di estendere l'incarico a ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente servizio, conseguenti ad eventuali nuovi adempimenti, entrati in vigore nel periodo dell'affidamento. L'Automobile Club di Treviso, inoltre, si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto ed in base ad esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, di modificare le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcuna obiezione, sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso. Nel caso di variazione dei servizi erogati, l'aumento o la diminuzione del corrispettivo dell'appalto verrà rideterminato alle stesse condizioni contrattuali, corrispondendo/detraendo proporzionalmente il costo delle eventuali prestazioni richieste (in aumento o in diminuzione) rispetto a quelle previste nel presente capitolato.

Art. 6– Obblighi dell'affidatario

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia;
- b) Osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale potrebbero intervenire;
- c) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- d) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

Art. 7 - Personale

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. L'affidatario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti.

Art. 8 – Riservatezza e segreto d'ufficio

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita, in materia, l'integrale osservanza della nuova normativa in materia di privacy.

Art. 9 – Cause di risoluzione

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà all'Amministrazione di risolvere il contratto con preavviso di 30 gg.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a) Sospensione o abbandono del servizio;
- b) Aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- c) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- d) Reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente articolo;
- e) Violazione del divieto di cessione del contratto o subappalto dei servizi;
- f) Inosservanza delle leggi vigenti in materia nel corso del servizio;
- g) Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Amministrazione di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario. A quest'ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 10 – Atti successivi alla scadenza contrattuale

Alla scadenza contrattuale, l'affidatario dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferita all'arco temporale di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Art. 11 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Automobile Club Treviso stesso.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, è competente il Foro di Treviso.

Art. 13 – Spese

Il contratto avente valore di scrittura privata tra le parti è assoggettato all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese dell'affidatario.

Treviso, 14.04.2026

Il Direttore dell'Automobile Club Treviso
f.to Angelo Raffaele Centola

f.to Ing. Alberta Simonetto